

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3781 del 08/08/2019
Oggetto	Richiesta di concessione per tre manufatti di scarico in variante alla concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fosso della Pieve nel Comune di Verucchio (RN) ad uso piazzale e parcheggio privato ad uso pubblico. Procedimento RN07T0018/19VR02 - Richiedente: Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. a r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3886 del 08/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto AGOSTO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Richiesta di concessione per tre manufatti di scarico in variante alla concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fosso della Pieve nel Comune di Verucchio (RN) ad uso piazzale e parcheggio privato ad uso pubblico.

**Procedimento RN07T0018/19VR02** - Richiedente: Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. a r.l.

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione dirigenziale n. 12416 del 16/10/2008 del Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia Romagna con cui è stata rilasciata, con scadenza al 15/10/2020, alla Soc. Porta Malatestiana s.n.c. (P.IVA 02668730407) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico derivante dalla tombinatura di un tratto del Fosso della Pieve, affluente in sponda destra del fiume Marecchia, in corrispondenza del sito di un centro commerciale in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio (RN), area distinta catastalmente al foglio 12 antistante la particella 2324 per una superficie complessiva di 517,00 m<sup>2</sup> quale pertinenza del centro commerciale ad uso "piazzale e parcheggio privato ad uso pubblico" - **Procedimento RN07T0018**;
- la determinazione dirigenziale n. 3218 del 25/06/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di ARPAE con cui è stato assentito il subentro della Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. a r.l. (C.F. 02668730407) nella titolarità della concessione della Regione Emilia-Romagna n. 12416 del 16/10/2008 - **Procedimento RN07T0018/18VR01**;

**DATO ATTO** che con la stessa determinazione n. 3218 del 25/06/2018, al punto 2) del dispositivo, è stato determinato in €. 978,10 (euro novecentosettantotto/10) il canone annuo di concessione;

**VERIFICATO** che il richiedente ha versato i canoni annui fino al 31/12/2018, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**VISTA** l'istanza, corredata di elaborati tecnici, registrata al prot. PG/2019/22596 in data 11/02/2019 con la quale il Sig. Maurizio Pelliconi, in qualità di legale rappresentante della Società Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. a r.l. (C.F. 00138950407), con sede a Forlì in Via dei Mercanti n.3, ha chiesto la variante alla concessione di cui sopra per l'ulteriore occupazione di aree del demanio idrico del Fosso della Pieve catastalmente distinte al foglio 12 antistante la particella 2324 con tre manufatti di scarico della rete fognaria realizzati con condotte in PVC DN 315 - **Procedimento RN07T0018/19VR02**;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 66 del 06/03/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

- che lo scrivente Servizio, con nota prot. PG/2019/46711 del 22/03/2019, ha richiesto all'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n.1691 del 04/06/2019, registrata in pari data al prot. ArpaE PG/2019/90220 del 07/06/2019, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 1.390,82 (euro milletrecento novanta/82) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il deposito cauzionale di €. 978,10 versato dal richiedente in data 15/06/2018 in a garanzia degli obblighi della concessione n. 3218/2018, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2019/102105 del 28/06/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/11571 in data 23/07/2019;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/2/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1,390,65 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 19/07//2019 quale canone relativo all'anno 2019;
- al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 1.390,82 (euro milletrecentonovanta/82), ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, ha versato in data 19/07/2019 un'integrazione al deposito pari ad €. 412,72 (euro quattrocentododici/72) sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna;

**DATO ATTO**, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ArpaE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di variante di concessione demaniale, mantenendo invariata la durata della concessione n.12416/2008 secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e

secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla Società Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. a r.l. (C.F. 00138950407), con sede a Forlì in Via dei Mercanti n.3, la variante alla concessione n. 12416 del 16/10/2008 del Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia Romagna, così come modificata dalla d.d. n. 3218 del 25/6/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di ARPAE, per l'occupazione di un'area del demanio idrico derivante dalla tombinatura di un tratto del Fosso della Pieve, affluente in sponda destra del fiume Marecchia, in corrispondenza del sito di un centro commerciale in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio (RN), area distinta catastalmente al foglio 12 antistante la particella 2324 per una superficie complessiva di 517,00 m<sup>2</sup> quale pertinenza del centro commerciale ad uso "piazze e parcheggio privato ad uso pubblico" con la ulteriore occupazione di aree del demanio idrico del Fosso della Pieve catastalmente distinte al foglio 12 antistante la particella 2324 con tre manufatti di scarico della rete fognaria realizzati con condotte in PVC DN 315. Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato alla D.D. n. 12416 del 16/10/2008 e nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Tav. E.IF.D2);
2. di sostituire integralmente con il presente atto e l'allegato disciplinare la precedente concessione n. 12416 del 16/10/2008 del Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia Romagna, così come modificata dalla D.D. n. 3218 del 25/06/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di ARPAE ed il relativo disciplinare ad essa allegato;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
6. di stabilire che la variante di concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al 15/10/2020 (data di scadenza della concessione n. 12416/2008);
7. di stabilire il canone annuo in €. 1.390,82 (euro milletrecentonovanta/82). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le

procedure per il recupero del credito;

10. di dare atto che il canone per l'annualità 2019 è stato versato in data 19/07/2019;
11. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 978,10 versato dal richiedente in data 15/6/2018, integrato per l'importo di €. 412,72 (euro quattrocentododici/72) in data 19/07/2019 a costituire un deposito cauzionale complessivo pari a €. 1.390,82 (euro milletrecentonovanta/82);
12. **di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., il presente atto è soggetto a registrazione fiscale da parte del concessionario nel termine di 20 giorni dall'adozione;**
13. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
14. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato De Donato**  
*(Documento firmato digitalmente)*

## **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

### **Unità Gestione Demanio Idrico**

#### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Società Coomercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. a r.l. (C.F. 00138950407), con sede a Forlì in via dei Mercanti n.3, in seguito indicato come “Concessionario”. **Procedimento RN07T0018/19VR02.**

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione di:

- un'area del demanio idrico derivante dalla tombinatura di un tratto del Fosso della Pieve, affluente in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio distinta catastalmente al foglio 12 antistante la particella 2324 per una superficie complessiva di 517,00 m<sup>2</sup> ad uso “piazzale e parcheggio privato ad uso pubblico”;
- aree del demanio idrico dello stesso Fosso della Pieve, catastalmente distinte al foglio 12 antistante la particella 2324, con tre manufatti di scarico della rete fognaria realizzati con condotte in PVC DN 315;

Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato alla D.D. n. 12416 del 16/10/2008 e nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Tav. E.IF.D2);

#### **Articolo 2**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 15/10/2020. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

#### **Articolo 3**

##### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 1.390,82 (euro milletrecentonovanta/82). per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per

il recupero del credito.

4. L'importo del deposito cauzionale, €. 1.390,82 (euro milletrecentonovanta/82), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

#### **Articolo 7**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8**

#### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

A) Il Concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione del tratto del corso d'acqua tombinato oggetto di occupazione ogni qualvolta lo si renda necessario.

B) La concessione è soggetta, inoltre, alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1691 del 04/06/2019 di seguito riportate:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 3. La manutenzione e la pulizia dell'area in oggetto sono a carico del concessionario. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- 4. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

5. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
6. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
7. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
8. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
9. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
11. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**